



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 763

data 16.12.2010

OGGETTO: *Approvazione del Piano dei Servizi di Igiene Urbana, del relativo Piano Economico Finanziario annualità 2011 e del Quadro Comparativo dei Servizi.*
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladieci, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11,45 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE		ASSENTE	X
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento,

ed esclusivamente per quanto attiene le commissioni in senso rep. 396/2007 e il quadro comparativo di cui alle note 2.12.2010, prot. n. 65565/I

Terracina, 16.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 16.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto l'articolo 49, comma 1°, del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 che, prescrivendo la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 a decorrere dal 1° gennaio 1999, disponeva che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sarebbero stati coperti dai Comuni mediante l'istituzione della Tariffa;

Visto che con DPR n. 158 del 27 aprile 1999 è stato approvato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione dei componenti di costo da coprirsi mediante le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'articolo 238, comma 1, del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 che, istituendo la Tariffa Integrata Ambientale, prevede la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.lgs n. 22/97 (Tariffa di Igiene Ambientale), a decorrere dalla sua entrata in vigore e salvo quanto previsto dal successivo comma 11,

Visto il comma 11 dell'articolo 238 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce: *"sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*;

Visto l'articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, pubblicata in GURI n. 49 del 28 febbraio 2009, con cui è stato stabilito che *"ove il regolamento di cui al 6° comma dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*;

Vista la successiva modificazione della citata disposizione di cui all'art. 5.2 quater della L. n. 13/2009, ad opera del DL n. 78/09, art. 23.2, che testualmente recita *"all'art. 5, comma 2quater, del DL 30/12/2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, le parole "30 giugno 2009" sono state sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2009"*;

Considerato che la predetta disposizione è stata oggetto di successive proroghe semestrali, sino ad arrivare al 30 giugno 2010 (art. 8- comma 3 del DL 194/2009), che conferisce ai Comuni la facoltà di passare al regime di TIA qualora il Ministero dell'Ambiente non abbia ancora adottato il Regolamento attuativo di cui all'art. 238 citato;

Ritenuto, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/2006

Vista la circolare Anci Emilia Romagna del 21 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla TIA Ronchi alla TIA corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera

regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 30/06/09 e n. 169 del 22/12/09 , con le quali il Comune di Terracina ha, rispettivamente, provveduto all'Istituzione della TIA ed all'Approvazione del Regolamento istitutivo della stessa, del Piano dei Servizi di Igiene Urbana e del Piano Economico Finanziario;

Considerato che, ad oggi, i predetti atti deliberativi non hanno trovato applicazione a causa di ragioni di natura organizzativa e gestionale;

Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. _____ approvata in data odierna con la quale è stata istituita la Tariffa Integrata Ambientale ed approvato il relativo regolamento;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60-VIII del 4 agosto 2005 il Comune di Terracina ha individuato la nuova forma di gestione dei servizi di igiene urbana nella S.p.A. mista a prevalente capitale pubblico ex art. 113, comma 5°, n. 2) del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. bandendo, a tal fine, apposita gara di rilievo comunitario per individuare il partner privato con il quale costituire la Società stessa;

Tenuto conto che il 1 ° dicembre 2006 veniva costituita la Terracina Ambiente S.p.A. con la quale, in data 16 novembre 2007, è stata stipulata la convenzione di servizio per la gestione delle attività d'igiene urbana nel comprensorio comunale;

Visto il piano industriale per l'espletamento dei servizi di igiene urbana accompagnato dal correlato piano economico e finanziario P.E.F. per l'annualità 2011 giusto protocollo n. 66903/I del 7.12.2010 , nonché il quadro comparativo giusto protocollo n. 655651/I del 02 dicembre 2010;

Visti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, la proposta stessa per l'assegnazione alla competente Commissione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto l'articolo 49, comma 1°, del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 che, prescrivendo la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 a decorrere dal 1° gennaio 1999, disponeva che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sarebbero stati coperti dai Comuni mediante l'istituzione della Tariffa;

Visto che con DPR n. 158 del 27 aprile 1999 è stato approvato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione dei componenti di costo da coprirsi mediante le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'articolo 238, comma 1, del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 che, istituendo la Tariffa Integrata Ambientale, prevede la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.lgs n. 22/97 (Tariffa di Igiene Ambientale), a decorrere dalla sua entrata in vigore e salvo quanto previsto dal successivo comma 11;

Visto il comma 11 dell'articolo 238 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce: *"sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*;

Visto l'articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, pubblicata in GURI n. 49 del 28 febbraio 2009, con cui è stato stabilito che *"ove il regolamento di cui al 6° comma dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*;

Vista la successiva modificazione della citata disposizione di cui all'art. 5.2 quater della L. n. 13/2009, ad opera del DL n. 78/09, art. 23.2, che testualmente recita *"all'art. 5, comma 2quater, del DL 30/12/2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, le parole "30 giugno 2009" sono state sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2009"*;

Considerato che la predetta disposizione è stata oggetto di successive proroghe semestrali, sino ad arrivare al 30 giugno 2010 (art. 8- comma 3 del DL 194/2009), che conferisce ai Comuni la facoltà di passare al regime di TIA qualora il Ministero dell'Ambiente non abbia ancora adottato il Regolamento attuativo di cui all'art. 238 citato;

Ritenuto, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/2006

Vista la circolare Anci Emilia Romagna del 21 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla TIA Ronchi alla TIA corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 30/06/09 e n. 169 del 22/12/09, con le quali il Comune di Terracina ha, rispettivamente, provveduto all'Istituzione della TIA ed all'Approvazione del Regolamento istitutivo della stessa, del Piano dei Servizi di Igiene Urbana e del Piano Economico Finanziario;

Considerato che, ad oggi, i predetti atti deliberativi non hanno trovato applicazione a causa di ragioni di natura organizzativa e gestionale;

Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. _____ approvata in data odierna con la quale è stata istituita la Tariffa Integrata Ambientale ed approvato il relativo regolamento; Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60-VIII del 4 agosto 2005 il Comune di Terracina ha individuato la nuova forma di gestione dei servizi di igiene urbana nella S.p.A. mista a prevalente capitale pubblico ex art. 113, comma 5°, n. 2) del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. bandendo, a tal fine, apposita gara di rilievo comunitario per individuare il partner privato con il quale costituire la Società stessa;

Tenuto conto che il 1° dicembre 2006 veniva costituita la Terracina Ambiente S.p.A. con la quale, in data 16 novembre 2007, è stata stipulata la convenzione di servizio per la gestione delle attività d'igiene urbana nel comprensorio comunale;

Visto il piano industriale per l'espletamento dei servizi di igiene urbana accompagnato dal correlato piano economico e finanziario P.E.F. per l'annualità 2011 giusto protocollo n.66903/I del 7.12.2010, nonché il quadro comparativo giusto protocollo n. 655651/I del 02 dicembre 2010;

Visti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni espressi nella narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, in applicazione della Deliberazione di C.C. n. ____ in data odierna e fatte salve le disposizioni di cui all'emanando regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, di prossima adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal comma 2- quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

1. di approvare il piano industriale per l'espletamento dei servizi di igiene urbana accompagnato dal correlato piano economico e finanziario P.E.F. per l'annualità 2011, giusto protocollo n. 66903/I del 7.12.2010, nonché il quadro comparativo giusto protocollo n. 655651/I del 02 dicembre 2010, custoditi in atti;
2. di demandare alla Giunta Comunale la definizione degli elementi costitutivi del nuovo contratto di servizi da sottoscrivere con la Terracina Ambiente S.p.A. scaturente dall'approvazione del presente atto;

3. di stabilire che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i rapporti tecnico/economico/finanziari correnti tra il Comune di Terracina e la Terracina Ambiente SpA, derivanti dalla convenzione n. 396 del 16 novembre 2007, saranno regolati da quelli contenuti nel nuovo contratto di servizio di cui al precedente punto.

4. di dare atto che la spesa conseguente all'approvazione del presente PEF ed all'introduzione del nuovo regime di TIA sarà prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e che a fronte di essa sarà iscritta in bilancio la relativa partita di entrata.

---ooOoo---

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE

Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno

17 DIC. 2010

all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina,

17 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Ottoberto Giampàolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi Pilone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale

Terracina, il **17 DIC. 2010**

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina